

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2009

che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

blicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte. Tuttavia, per quantitativi inferiori a 5 000 t, tale pubblicità non è necessaria.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 43, lettera f), nonché l'articolo 4,

(5) I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria all'alimentazione umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali. Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente e occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(6) L'impiego crescente nei trasporti comunitari di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra nell'insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocarburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante possono rivelarsi particolarmente difficili. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.

(2) L'acquisto dei cereali da parte dell'organismo pagatore o dell'organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante l'intervento a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 47 dello stesso regolamento.

(7) Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situazione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto. Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.

(3) La vendita dei cereali detenuti dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità. Il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato. Tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita.

(4) Per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pub-

(8) La vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato. Tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero. È pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

